



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile

R.G

il giudice delegato
visto l'art. 14quinques L. 3/12;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14ter L. 3/12 e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori;

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

nomina liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 il dott. già OCC

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

determina ex art. 14ter, comma 6, lett.) b, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intera retribuzione la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia oltre ad € 201,00 dei € 500,00 messi a disposizione del terzo



precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi

Pavia, il 19/12/2017

il Giudice

Andrea Balba

